



---

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Vicepresidente**

**Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti**

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento  
Tel. 0461492600 - Fax 0461492601  
e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Trento, 25 marzo 2010  
Prot. n. 0319/10/65200/1.1/12-10

Egregi Signori  
Assessori provinciali  
Segretario generale della Provincia  
Dirigenti Generali  
Responsabili dei Progetti speciali  
Dirigenti di Servizio  
Dirigenti di Agenzia  
  
Spettabili

Agenzia Provinciale per la Protonterapia — ATreP  
Via Perini, 181  
38122 Trento

Associazione Artigiani e Piccole imprese della provincia di  
Trento  
Via Brennero, 182  
38121 Trento

Associazione degli Industriali della Provincia di Trento  
Via Degasperi, 77  
38122 Trento

Azienda Multiservizi Rovereto  
Via Pasqui, 10  
38068 Rovereto (TN)

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari  
Via Degasperi, 79  
38122 Trento

Camera di Commercio Industria  
Artigianato Agricoltura  
Via Calepina, 13  
38122 Trento

Collegio dei Geometri della Provincia di Trento  
Via Brennero, 52  
38121 Trento

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
Galleria Tirrena, 10  
38122 Trento

Confesercenti del Trentino  
Via Maccani, 207  
38121 Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui e di miglioramento  
fondiario  
Via Giusti, 40  
38122 Trento

Federazione Trentina della Cooperazione  
Via Segantini, 10  
38122 Trento

Fondazione B. Kessler  
Via S. Croce, 77  
38122 Trento

Fondazione E. Mach  
Via E. Mach, 1  
38010 San Michele all'Adige

Informatica Trentina S.p.A.  
Via Gilli, 2  
38121 Trento

Opera Universitaria  
Via Zanella, 1/A  
38122 Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento  
Vicolo Galasso, 19  
38122 Trento

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento  
Piazza S.M. Maggiore, 23  
38122 Trento

Patrimonio del Trentino S.p.A.  
Via Zambra, 42 — Torre B sud Top Center  
38121 Trento

Trentino Network S.r.l.  
Via Gilli, 2  
38121 Trento

Trentino Sviluppo Spa  
Via Zeni, 8  
38068 Rovereto

Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio  
Via Solteri, 78  
38121 Trento

U.P.I.P.A. Unione prov.le Istituzioni per l'Assistenza  
Via Sighele, 7  
38122 Trento

C.G.I.L. del Trentino  
Via Muredei, 8  
38122 Trento

C.I.S.L. del Trentino  
Via S. Croce, 71  
38122 Trento

U.I.L. del Trentino  
Via G. Matteotti, 20/1  
38122 Trento

Comuni Trentini  
Comprensori  
Enti Strumentali

LORO SEDI

Oggetto: Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 45/2010 in materia di lavori pubblici: prime indicazioni urgenti.

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2010, pubblicata sulla G.U. n. 7 di data 17 febbraio 2010 decidendo sul ricorso governativo avverso la legge provinciale n. 10 del 2008, - modificativa di numerose disposizioni della legge provinciale n. 26 del 1993, - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, degli articoli 34 e 35.

Si tratta dei due articoli che disciplinano rispettivamente la licitazione privata e la procedura negoziata.

L'articolo 34 trova corrispondenza, a livello di normativa statale, nell'articolo 55 del D.lgs. n. 163 del 2006, mentre l'articolo 35 negli articoli 56 e 57 del medesimo decreto legislativo.

Il primo è stato dichiarato incostituzionale, relativamente al comma 1, in quanto la *“diversità di regolazione (rispetto allo Stato n.d.r.) incide negativamente sul livello di concorrenzialità che deve essere assicurato, atteso che si riduce la platea degli operatori economici che possono partecipare alla procedura di scelta del contraente con consequenziale pregiudizio, tra l'altro, delle libertà comunitarie specificamente tutelate nel settore in esame”*.

Sulla seconda disposizione la corte si è espressa dichiarandone l'illegittimità *“in quanto le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente ad alcuni profili di rilevanza procedimentale sono comunque idonee ad incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle persone e delle merci alterando le regole che presiedono al funzionamento del sistema di disciplina degli appalti.”*

Si deve considerare che le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale hanno anche, incidentalmente, riflessi sulle corrispondenti vigenti disposizioni della legge provinciale n. 26 del 1993, essendo queste ultime analoghe alle norme dichiarate incostituzionali. Si ritiene pertanto che la

sentenza della Corte, pur avendo caducato espressamente le sole disposizioni introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2008, abbia esteso i propri effetti anche alle disposizioni contenute nel testo vigente avente identico ambito applicativo.

Un attento esame delle valutazioni della Corte porta quindi a considerare che esse si attaglino, in via logica e giuridica, anche agli articoli 31 e 38 in quanto richiamato dall'articolo 31 (licitazione privata) nonché all'articolo 33 (procedura negoziata) della l.p. n. 26 del 1993.

Si tratta quindi di evidenziare quale è la disciplina applicabile alla licitazione privata e alla procedura negoziata a seguito della pubblicazione della sentenza nonché di stabilire quali siano gli effetti sulle procedure, per le quali si è ricorso a detti istituti, attualmente in fase di svolgimento.

## **NUOVE PROCEDURE**

**Nelle licitazioni private** le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno a disciplinare le nuove procedure, così come quelle non interessate al paragrafo successivo, con decorrenza immediata, prevedendo espressamente negli atti di gara la non applicazione dell'articolo 38, comma 3, della l.p. 26/93; esse inviteranno dunque a presentare offerta, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, tutti i soggetti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione purché in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

**Nelle procedure negoziate** di cui all'articolo 33, comma 3, della l.p. 26/93, si seguiranno le modalità previste dalla normativa statale per tutte le gare di importo superiore a 500.000 euro. (articoli 56 e 57 del D.lgs. 163/2006).

Ciò fino a quando il legislatore provinciale non interverrà a sostituire le norme dichiarate incostituzionali.

## **PROCEDURE IN CORSO**

Relativamente alle procedure in corso e al fine di minimizzare gli oneri organizzativi conseguenti si dispone che:

- **per le procedure di licitazione privata** ex articolo 38, comma 3, della l.p. n. 26/93, attualmente in corso: nel caso in cui, alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (17.02.2010), non fosse stato già spedito l'invito a presentare offerta alle imprese selezionate, si dovrà procedere ad annullare il provvedimento di selezione ed invitare tutte le imprese che avessero presentato domanda di essere invitate, purché in possesso dei requisiti richiesti; resteranno invece disciplinate dalla normativa vigente, fino alla loro conclusione, le procedure per le quali, alla medesima data, l'invito alle imprese fosse già stato spedito;
- **per le procedure negoziate** ex articolo 33, comma 3, della l.p. n. 26/93, attualmente in corso: sarà annullata la gara, con annullamento del provvedimento a contrarre, se, alla data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (17.02.2010), non fossero già stati spediti gli inviti alle imprese scelte. Se invece gli inviti, alla medesima data, fossero già stati inviati, si applicheranno le disposizioni vigenti fino a conclusione delle procedure.

Resta ferma l'applicazione delle altre disposizioni della legge provinciale n. 26 del 1993, non interessate direttamente dalla sentenza, fino all'emanazione di una nuova legge provinciale in materia.

Distinti saluti.

- dott. Alberto Pacher -